



CITTÀ di MONSELICE

PROVINCIA DI PADOVA

Indirizzo del sito istituzionale: www.comune.monselice.padova.it

indirizzo pec istituzionale: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

**APPALTO SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO,
MANUTENZIONE, APERTURA E CHIUSURA DEI
CIMITERI COMUNALI E
OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART.1 – OGGETTO ED DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la pulizia e la manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali nonché lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie per garantire il servizio di polizia mortuaria, la tenuta dei registri cimiteriali, il ricevimento e la conservazione dei permessi di seppellimento e quant'altra documentazione accompagni l'arrivo della salma in cimitero, l'assegnazione provvisoria dei loculi (facendo sempre capo per quanto riguarda la parte amministrativa all'Ufficio Gestione Cimiteri), la compilazione dei verbali e delle istanze relative alle varie operazioni cimiteriali, il ripristino dei loculi retrocessi al Comune, relativamente ai cinque cimiteri: Centrale, Monticelli, San Cosma, Cà Oddo e San Bortolo.

E' compresa anche la verifica periodica del corretto funzionamento delle luci votive con l'eventuale sostituzione delle lampadine bruciate con delle nuove fornite dall'Amministrazione Comunale.

E' compreso altresì il servizio di apertura e chiusura giornaliera, feriali e festive. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri è stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Monselice si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto secondo quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010, comprese quelle in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto delle quantità o del valore complessivo del contratto.

Si applicano, qualora ne ricorrano le condizioni, le disposizioni relative alla modifica ed al recesso contrattuale previste dal comma 13, dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012.

Ferma restando la somma per pulizia e manutenzione dei cimiteri, le somme previste per le operazioni di polizia mortuaria ed il ripristino dei loculi retrocessi possono variare in conseguenza del numero effettivo delle operazioni necessarie e dei loculi retrocessi al Comune e dette operazioni saranno pagate in base all'elenco prezzi unitari che segue al presente Capitolato Speciale d'Appalto, e quindi, in base ai prezzi unitari offerti dalla Ditta appaltatrice.

L'IVA farà carico all'Amministrazione Comunale a norma delle vigenti disposizioni legislative.

ART. 2 – MANUTENZIONE E PULIZIA

La Ditta appaltatrice dovrà curare, con propria attrezzatura e personale, la manutenzione ordinaria e la costante pulizia dei cimiteri, provvedendo:

a) all'eventuale stesa di ghiaino, fornito dal Comune, nei viali e vialetti dei cimiteri;

b) allo sfalcio dell'erba con cadenza almeno quindicinale e comunque secondo la necessità nei diversi periodi e alla manutenzione del verde di tutte le aree cimiteriali tenute a prato ivi compresa l'area esterna antistante il cimitero parzialmente destinata a parcheggio e tutto il viale d'accesso;

c) all'estirpazione dell'erba su tutta l'area cimiteriale non destinata a prato ivi compresa quella tra le fosse a terra almeno due volte durante il corso del servizio in appalto; per tale opera è consentito anche l'uso di diserbanti purché conformi alle vigenti norme in materia e la scelta del prodotto sia

preventivamente concordata con l'Ufficio Ambiente;

- d) alla potatura annuale di tutte le piante site nell'area cimiteriale e alla manutenzione costante delle piante da fiore;
- e) al riordino di viali e vialetti all'interno dei campi, mediante zappatura e/o rastrellatura, con sistemazione delle tombe a terra, da effettuarsi almeno due volte nel corso del periodo di servizio in appalto e comunque sempre in occasione della ricorrenza annuale dei defunti;
- f) al lievo, ogni qualvolta si rende necessario, di fiori e piante appassite e secche, che deturpano il decoro dei cimiteri;
- g) allo svuotamento, ogni qualvolta siano pieni, dei cestini contenitori dei rifiuti;
- h) alla spazzatura, almeno due volte la settimana, dei marciapiedi, dei viali, portici ed altri spazi comuni;
- i) alla pulizia, in autunno e primavera, delle caditoie colà installate per lo smaltimento dell'acqua piovana dai cimiteri;
- l) allo sgombero della neve da viali e marciapiedi dei cimiteri;
- m) al riordino immediato delle aree interessate da esumazioni ordinarie e straordinarie per sgombero area cimiteriale;
- n) all'esecuzione di ogni e qualsiasi altro lavoro, non specificato ma necessario, per tenere in ordine pulito e nel massimo decoro i cimiteri.
- o) alla sostituzione degli annaffiatori rotti qualora necessario;
- p) al lavaggio meccanico dei corridoi dei cimiteri almeno due volte all'anno.

L'U.T.C. - Settore LL.PP. o l'Ufficio Gestione Cimiteri - dovranno procedere a controlli periodici al fine di accertare la buona e corretta esecuzione della pulizia e manutenzione dei cimiteri, redigendo apposito verbale relativo ai sopralluoghi effettuati.

ART. 3 – POLIZIA MORTUARIA E RIPRISTINO DEI LOCULI RETROCESSI

Incombe sull'appaltatore l'osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nelle leggi di Polizia mortuaria ed in particolare l'esecuzione di tutti i lavori e servizi, più avanti descritti nell'elenco prezzi, inerenti le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione ecc., come previsto dalle vigenti leggi di polizia mortuaria e sanitaria.

Incombe, altresì, all'appaltatore l'esecuzione di tutti i lavori necessari per il ripristino dei loculi retrocessi al Comune, inoltre deve garantire e certificare la corretta separazione e il corretto smaltimento dei rifiuti provenienti da tutte le operazioni di esumazione ed estumulazione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; detti lavori sono descritti nell'elenco prezzi unitari.

ART. 4 TARIFFE

Tutti i servizi previsti nel presente appalto, le forniture di materiali a piè d'opera, le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno valutati a norma dei prezzi unitari offerti. Essi comprendono tutte le spese per i mezzi d'opera, le assicurazioni di ogni specie, carichi, trasporti e scarichi di ascesa e discesa, attrezzature e dispositivi ed ogni onere per garantire la sicurezza dei lavoratori e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei

vari articoli del presente capitolato o nell'elenco descrittivo delle voci dei prezzi unitari.

I prezzi unitari dell'allegato elenco si intendono fissi, invariati ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza di qualunque natura che l'appaltatore non abbia tenuto presente.

Essi compensano:

a - per quanto attiene ai materiali, ogni onere sostenuto dall'appaltante (per fornitura, trasporto, imposte, cali, perdite, sfridi, etc.), nessuno escluso, per fornirli all'impiego, a piè opera;

b - per quanto attiene agli operai e mezzi d'opera, ogni onere per fornirli di attrezzature e utensili propri del mestiere, per la corresponsione dei premi per le assicurazioni sociali;

c - per quanto attiene ai lavori a misura ed a corpo, tutti gli oneri per le forniture, le lavorazioni, i mezzi d'opera, le assicurazioni d'ogni specie, i mezzi d'opera provvisori, il carico, i trasporti, lo scarico in alto e in basso, etc. e comunque quanto occorresse per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.

I prezzi unitari offerti sono fissi ed invariabili.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è stabilita in anni due decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 6 dell'allegato Capitolato e salvo diverse indicazioni che verranno comunicate dall'Amministrazione.

ART. 6 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, pari al 10% dell'importo contrattuale così come previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La polizza che sarà prodotta quale cauzione definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo di cui alla deliberazione di G.R.V. n° 4151 del 22.12.2004 – allegato 1) o *allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 12.3.2004, n° 123*.

Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La stessa dovrà essere prestata entro la data fissata per il verbale di consegna del servizio. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

La garanzia copre gli oneri per inesatto o mancato adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione dell'appalto da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azione di terzi o cause di forza

maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

La somma assicurata dovrà essere:

R.C.: per danni arrecati a cose/o persone imputabili all'Appaltatore, comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00. (unmilione cinquecentomila/00), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto delle Stazioni Appaltanti, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00.= (unmilione cinquecentomila /00).

INFORTUNI: la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali: € 100.000,00 in caso di morte, € 100.000,00 in caso di invalidità permanente, € 2.000,00 per il rimborso delle spese mediche sostenute a seguito dell'infortunio, con assenza di franchigia in caso di invalidità permanente e franchigia massima di € 100,00 in caso di rimborso spese medico-ospedaliere.

Copia della/e polizza/e, specifica/e o come appendice alla/e polizza/e esistente/i, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Comune di Monselice prima della stipulazione dei rispettivi contratti e comunque prima dell'inizio del servizio, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla/e polizza/e stessa/e, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

ART. 7 – TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI

Fermo restando che gli interventi specificati nel precedente art. 2 potranno essere eseguiti a discrezione dell'Appaltatore secondo un apposito programma dei lavori e dei servizi che dovrà essere accettato dall'Ufficio Gestione Cimiteri, purché i cimiteri si presentino sempre in ordine e puliti.

In caso di inottemperanza dell'appaltatore agli obblighi derivanti dal contratto e dal presente capitolato, si applicano le seguenti penali:

- per le operazioni di polizia mortuaria: qualora l'operazione non sia eseguita secondo i tempi dettati dall'Ufficio Gestione Cimiteri, si applica una penale di EURO 250= per ogni giorno di ritardo fatte salve le responsabilità penali per le inumazioni e le tumulazioni o per la mancata accettazione di salma; EURO 50= per le altre operazioni;
- per il ripristino dei loculi retrocessi al Comune: qualora non sia eseguito entro 30 giorni dalla data dell'ordine scritto, si applica la penale di EURO 50= per ogni giorno di ritardo;
- per la mancata esecuzione degli interventi di pulizia e manutenzione dei cimiteri: EURO 75/giorno ogni qualvolta non siano rispettati i tempi di cui

all'apposito programma dei lavori concordato con la Direzione Lavori;

- EURO 75/giorno ogni qualvolta non sono rispettati i termini prescritti dagli ordini di servizio della DD.LL. per il compimento delle opere, delle prestazioni e delle forniture richieste.

La richiesta di intervento per le operazioni di polizia mortuaria potranno essere eseguite anche solo telefonicamente dagli addetti dell'Ufficio Gestione Cimiteri.

Le penalità saranno detratte dai pagamenti in acconto o in sede del collaudo finale, dalle ritenute di garanzia e dalla cauzione contrattuale. Gli addebiti saranno contestati per iscritto con prefissione di un termine di otto giorni per eventuali deduzioni scritte da parte dell'impresa.

La penale per gravi inadempimenti, potrà variare dallo 0,3 all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo al netto dell'IVA e complessivamente non superiore al 10%.

E' in ogni caso salva la facoltà per L'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei maggiori danni conseguenti al ritardo e all'inadempimento.

Nel caso in cui la Ditta si renda colpevole di frode o grave negligenza o contravvenga rispetto alle prestazioni ad essa spettanti e, nonostante l'invito dell'Amministrazione competente a provvedere entro il termine di dieci giorni, la ditta non adempia, ovvero in caso di recidiva rispetto a precedente ritardo o altro inadempimento, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto ed a dare corso all'esecuzione in danno dell'appaltatore, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.

L'importo delle suddette penalità si intende trattenuto direttamente dal Comune competente sulle fatture in pagamento.

Qualora la mancata e/o ritardata esecuzione totale o parziale del contratto e/o la non corrispondenza dello stesso alle esigenze delle Amministrazioni si sia verificata più di tre volte, anche non consecutive, o nel caso l'ammontare delle penali dovute dall'Appaltatore dovesse superare il limite del 10% del valore dell'appalto ciascuna Amministrazione ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto, trattenendo il risarcimento del danno sul deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni, senza che la ditta fornitrice aggiudicataria possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

ART. 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'IMPRESA

Qualora l'impresa si renda colpevole di frode o di negligenza grave, ovvero contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, l'Amministrazione si riserva il diritto di rescindere il contratto e di procedere all'esecuzione d'ufficio con le maggiori spese a carico dell'impresa. La decisione della rescissione del contratto o della esecuzione d'ufficio sarà notificata dall'Amministrazione all'Impresa mediante lettera raccomandata R.R.. Nel caso di tale rescissione spetterà all'Impresa soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento da parte dell'Impresa dei danni che eventualmente dovesse subire l'Amministrazione per l'indizione di un nuovo appalto e per l'esecuzione diretta dei lavori e l'applicazione della penale del 10% dell'importo netto di contratto per grave inadempimento.

Nel caso in cui, per negligenza dell'Impresa, non fossero osservati tempi di esecuzione previsti nel programma dei lavori ovvero dalle richieste di intervento, l'Amministrazione notificherà formale diffida prescrivendo quanto l'Impresa debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi ed assegnando il relativo

termine di adempimento. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione procederà a norma degli artt. 7 e 8 del presente capitolato e si immetterà nel possesso dei materiali, macchinari e mezzi d'opera che ritenga, a suo giudizio insindacabile, di rilevare e che l'impresa si obbliga a lasciare a disposizione dell'Amministrazione medesima .

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte; l'eventuale atto di cessione è nullo. E' fatto espresso divieto alla Ditta aggiudicataria subappaltare in tutto o in parte i lavori oggetto del presente appalto sotto pena della risoluzione del contratto, della rifusione dei danni all'Amministrazione Comunale e l'applicazione della penale di cui al precedente art. 7 del presente C.S.A. per gravi inadempienze.

ART. 10 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fa parte del contratto il presente "Capitolato Speciale d'Appalto", con l'allegato elenco dei prezzi unitari, offerti dalla Ditta, che fa parte integrante dell'intero appalto.

ART. 11 – PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati come indicato in appresso:

- a) per la manutenzione e pulizia, nonché apertura e chiusura dei cimiteri: in rate mensili posticipate da liquidarsi entro 30 giorni dalla presentazione della fattura; l'importo di ogni rata è dato dall'ammontare annuo netto diviso per dodici - riferimento comma 2°, lett. a), di cui al precedente art. 1-;
- b) per le operazioni di polizia mortuaria: entro 30 gg. dalla presentazione della fattura, nella quale dovranno essere evidenziati il tipo e il numero delle prestazioni ed il relativo prezzo ricavato dall'elenco prezzi unitari dell'offerta;
- c) per il ripristino dei loculi retrocessi al Comune: entro 30 gg. dalla presentazione della fattura indicante il numero dei loculi ripristinati ed il relativo prezzo di elenco dell'offerta.

Tutte le fatture relative alle prestazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno essere viste per regolarità dall'Ufficio Gestione Cimiteri prima della loro liquidazione, mentre le fatture relative alle prestazioni di cui alla lettera a) dovranno essere viste per regolarità dall'Ufficio Tecnico.

La fattura in formato elettronico dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- 1. data e numero di protocollo della comunicazione di inizio servizio o n. Repertorio e data del contratto se già stipulato;
- 2. Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato dal Committente;
- 3. dicitura "Scissione dei pagamenti – Art. 17 -ter del DPR n.633/1972;
- 4. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
- 5. tutti i dati relativi al pagamento;
- 6. ogni altra indicazione utile (valore canone mensile per servizi forfettizzati, numero delle operazioni eseguite per servizi cimiteriali a prezzo unitario)

12. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i., ai fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire le infiltrazioni criminali, l'impresa aggiudicataria dovrà utilizzare per il presente appalto uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a. dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'aggiudicatario, il codice C.I.G. (codice identificazione gara) relativo all'appalto di che trattasi.

Nel contratto d'appalto sarà inserita specifica clausola con la quale l'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

ART. 13 – ESCLUSIVA DI CONTRATTO

E' vietato qualsiasi intervento di polizia mortuaria da parte di privati estranei all'impresa assuntrice dell'appalto.

ART. 14 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Saranno a carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. sarà obbligo dell'Impresa di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici o privati.
2. Ogni e qualsiasi responsabilità, nel caso di infortuni e danni di qualsiasi genere, ricadrà pertanto sull'Impresa, restando salvi da ogni responsabilità civile e penale la Stazione appaltante nonché il personale preposto alla Direzione e alla sorveglianza dei lavori;
3. il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale;
4. in nessun momento gli attrezzi di lavoro dovranno essere lasciati incustoditi;
5. Tutti i componenti del personale devono essere ben preparati e muniti dei titoli (patente, ecc.) adeguati al tipo di lavoro da eseguire. In caso contrario la Stazione appaltante chiederà l'immediato allontanamento del personale non idoneo e la sua sostituzione.
6. L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *Regolamenti recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici* ai sensi dell'art. 2 comma 3 del medesimo regolamento la cui inosservanza sarà sanzionata da apposita clausola di risoluzione inserita nel contratto;
7. Il personale preposto ai lavori di manutenzione deve possedere le vaccinazioni obbligatorie per legge. Per i lavori in presenza di acque libere devono essere adottate tutte le misure di prevenzione e profilassi atte ad evitare il verificarsi di ogni possibile contagio ed infezione;

8. nel caso che i lavori di manutenzione fossero, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, condotti in contrasto con le buone regole dell'arte o in modo tale da pregiudicare sia l'incolumità degli operai che la stessa conservazione dei luoghi, dopo che contestazioni e diffide fossero risultate inefficaci, l'Amministrazione dichiarerà risolto in tronco il contratto, senza indennizzo alcuno a favore della Ditta appaltatrice;

9. l'Impresa aggiudicataria dei lavori è inoltre obbligata:

1) a collocare durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atti a garantire la pubblica incolumità che siano in regola con le vigenti norme in materia;

2) ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori;

3) a ritirare giornalmente, con mezzi propri e a condurre nelle discariche autorizzate ovunque esse si trovino a propria cura e spese, tutto il materiale di risulta comprendente oltre ai prodotti degli sfalci e delle potature qualsiasi altro detrito e/o immondizia presenti sulle aree, nonché a lasciare libero e perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di lavoro.

1. a non bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro;

2. a mettersi in contatto giornalmente con Ufficio Gestione Cimiteri al fine di predisporre i tempi e le località di intervento e per ricevere eventuali nuovi ordini in caso di priorità. Il Responsabile del servizio dovrà essere immediatamente reperibile per via telefonica o telefax durante il corso della giornata, dalle ore 7.00 alle ore 18.00;

3. a segnalare immediatamente all'Ufficio Gestione Cimiteri eventuali situazioni di pericolo che dovessero manifestarsi nelle aree cimiteriali. Le superfici dovranno essere prontamente segnalate con cavalletti, nastro e quant'altro necessario per evitare l'accesso del pubblico nelle zone soggette a pericolo ed in attesa delle disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio.

4. ad essere in possesso di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per qualsiasi fatto dannoso dovesse verificarsi in dipendenza dell'esecuzione, da parte dell'Impresa stessa, dei lavori oggetto del presente Capitolato, che dovrà avere le caratteristiche di cui al precedente art. 6.

5. La polizza suddetta dovrà essere trasmessa all'Amministrazione prima della consegna dei lavori;

6. provvedere all'allontanamento dei materiali e rifiuti provenienti dalle lavorazioni e interventi di pulizia, comprese le demolizioni e gli scavi, mediante trasporto in discariche autorizzate o altra forma di smaltimento prevista dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. 152/2006.

Nel caso di trasporto dei rifiuti in conto proprio, l'Appaltatore è tenuto a munirsi a propria cura e spese delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

7. La Ditta inoltre si obbliga:

- all'assistenza continua nel periodo della ricorrenza dei defunti con la costante disponibilità di personale (almeno la settimana antecedente e successiva) per la cura e la pulizia delle strutture e dell'area e per la sorveglianza;

- alla segnalazione tempestiva all'Ufficio Gestione Cimiteri di eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi nei cimiteri in modo da consentire un pronto intervento da parte dell'Amm.ne Com.le;

- alla manutenzione di tutte le attrezzature e i servizi in dotazione ai Cimiteri destinate al funzionamento degli stessi e di ausilio ai visitatori;

- alla verifica periodica del corretto funzionamento delle luci votive con l'eventuale sostituzione delle lampadine bruciate con delle nuove fornite dall'Amm.ne Com.le
- all'esecuzione dell'apertura e della chiusura dei cancelli dei Cimiteri secondo gli orari stabiliti dall'Amm.ne Com.le.

ART. 15 - DOTAZIONE DI MEZZI

Per L'espletamento delle opere di cui al presente appalto, la Ditta Appaltatrice dovrà garantire un'idonea dotazione di attrezzature e mezzi d'opera in conformità con la normativa vigente e le certificazioni degli enti preposti.

Art. 16 - RISERVE

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dalla norma.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dell'esecuzione del servizio nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della norma, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio assegnato o ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica e alla contabilità, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Amministrazione.

ART. 17 - SERVIZI NON PREVISTI

Qualora per variazioni e addizioni regolarmente autorizzate o per l'esecuzione del servizio non previsti e per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi, oppure alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.